

Venezia, ~~10/09/2009~~

Al Signor
~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~

Prot. 2009. ~~XXXXXXXXXX~~

OGGETTO: Art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Risoluzione del rapporto di lavoro per anzianità massima.

Gentile collega,

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato la disciplina riguardante il collocamento a riposo in caso di compimento dell'anzianità massima di 40 anni. La nuova normativa (art. 72, comma 11) dà alle amministrazioni pubbliche la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

Nell'esercizio di tale facoltà, l'Agenzia delle Entrate ritiene di dover conformare le proprie determinazioni a due esigenze preminenti. La prima è legata al programma di vasto ricambio generazionale perseguito dall'Agenzia, anche in concomitanza con i processi di ridimensionamento degli assetti organizzativi conseguenti all'applicazione dell'art. 74 del succitato decreto-legge n. 112/2008. La seconda esigenza è quella di assicurare a tutti gli interessati la massima omogeneità di trattamento, facendo quindi necessariamente prevalere un principio di rigorosa uniformità decisionale, tale da precludere - nell'adozione di atti di particolare rilevanza per i destinatari - qualunque percezione di incoerenza, contraddittorietà o ingiustificata disparità di trattamento.

Sulla base di queste esigenze l'Agenzia ha deciso di avvalersi, senza margine di valutazione discrezionale da caso a caso, della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro in tutti i casi contemplati dalla nuova normativa.

Tanto premesso, con riguardo alla sua situazione specifica, il rapporto di lavoro s'intenderà risolto, al fine di assicurare la continuità tra pensione e stipendio, a far data dal 1° ottobre 2009.

IL DIRETTORE REGIONALE

ILDEBRANDO PIZZATO
